SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO





RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Ministero della salute





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 febbraio 2012, n. **12**.

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici

1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 640-*ter* e 640-*quinquies*»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-*bis* del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-*bis* del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2.

Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:

«Art. 86-*bis*. – (*Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615*-ter, *615*-quater, *615*-quinquies, *617*-bis, *617*-ter, *617*-quater, *617*-quinquies, *617*-sexies, *635*-bis, *635*-ter, *635*-quater, *635*-quinquies, *640*-ter *e 640*-quinquies *del codice penale). – 1.* I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia».

Art. 3.

Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2271):

Presentato dal Sen. Felice Casson ed altri il 12 luglio 2010.

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 28 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 3 e 9 novembre 2010.

Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25 gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; ed approvato il 2 marzo 2011.



Camera dei deputati (atto n. 4166):

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 14 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, V, IX, X e XII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7 e 8 giugno 2011; il 31 agosto 2011; il 18 ottobre 2011; il 14 dicembre 2011.

Esaminato in aula il 10 gennaio 2012 ed approvato, con modificazioni,l'11 gennaio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2271-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25 gennaio 2012 ed approvato il 7 febbraio 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 240 del Codice penale, come modificato dalla presente legge:

"Art. 240. *Confisca.*

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

E' sempre ordinata la confisca:

1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis. *dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615*-ter*, 615*-quater*, 615*-quinquies*, 617*-bis*, 617*-ter*, 617*-quater*, 617*-quinquies*, 617*-sexies*, 635*-bis*, 635*-ter*, 635*-quater*, 635*-quinquies*, 640*-ter *e 640*-quinquies*.*

2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis *del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1*-bis *del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.*

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".

Note all'art. 2:

Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), come modificato dalla presente legge:

"Art. 9. *Operazioni sotto copertura.*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali;

b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)*.

1-*bis*. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.

3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle



operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale .

6-*bis*. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato.

7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

*9-*bis. *I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.*

10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

11. Sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'articolo 12, comma 3-*septies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

f-*bis*) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.".

12G0027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2012.

Revoca dell'autorizzazione all'Università Ferdinando Pessoa di Lisbona ed Oporto ad aprire una filiazione in Italia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000 relativa alle «Attività istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attività di filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»;

Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2011 dal legale rappresentante dell'Università portoghese «Fernando Pessoa» di Lisbona e Oporto;

Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri con nota del 16 settembre 2011 e del Ministero dell'interno con note del 15 settembre 2011 e del 24 ottobre 2011;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che in caso di silenzio assenso consente alla Pubblica amministrazione di intervenire esercitando il potere di revoca;

Considerato che ai sensi della normativa suindicata la filiazione di una Università straniera è autorizzata a svolgere in Italia parte dei programmi dei corsi istituiti ed attivati nella Università madre;



Considerato che nel caso specifico l'autorizzazione della filiazione concernente l'offerta di corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, scienze infermieristiche e fisioterapia non presenta alcun valore aggiunto per studenti interessati a seguire corsi in una università portoghese. Tali corsi presentano infatti caratteristiche peculiari sul piano del diritto comunitario in quanto materie regolate dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE, che disciplina la libera circolazione dei professionisti nei Paesi della UE;

Considerato inoltre che per i corsi di odontoiatria e protesi dentaria e in scienze infermieristiche il diritto comunitario sopracitato impone agli Stati una preventiva armonizzazione della formazione e questa condizione opera sin dagli anni 80;

Ritenuto che autorizzare la frequenza in Italia dei suindicati corsi, confrontabili con i percorsi formativi attivati nelle Università italiane, ma sottoposti alla legislazione di un altro Stato membro, genera una disparità di trattamento tra studenti che seguono in Italia due corsi sostanzialmente identici ma assoggettati rispettivamente uno alla normativa portoghese e l'altro alla normativa italiana, e determina una grave alterazione del mercato dei servizi professionali caratterizzato da rilevanti investimenti pubblici sia materiali che immateriali;

Considerato altresì che dalla suindicata autorizzazione ne consegue anche l'accesso alle relative professioni senza le limitazioni previste dalla normativa italiana individuate nel numero chiuso per l'accesso al corso di laurea e nel superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

Valutata la necessità di procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi di cui alle premesse alla Filiazione dell'Università Ferdinando Pessoa di Lisbona e Oporto (Portogallo) è revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

L'Università Ferdinando Pessoa non è autorizzata a svolgere in Italia l'attività di cui al comma 3 della suindicata legge.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A01972

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AUDACE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;



Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 29 settembre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato AUDACE contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva n. 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Ritmus ed identico al prodotto in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre prot. 31278 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto AUDACE fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AUDACE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Probelte S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 – P.I. El Tiro, 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15083.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

AUDACE®

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

AUDACE® Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione		
Deltametrina pura	g. 2,73 (=25 g/L)	
Coformulanti* q.b. a	g.100	

Partita n.

* *contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante*

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Makhteshim Agan Italia srl
Via G. Falcone 13 – 24126 Bergamo tel. 0353 28811
Cheminova Agro Italia Srl
Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo Tel. 03519904468
Chemia SpA
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207
Dow AgroSciences Italia Srl – Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: 250 ml, 500 ml, 1 L e 5 L

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza . In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali e l'applicazione del prodotto deve avvenire con ugelli antideriva classe 70%. Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 20 metri e usare ugelli antideriva classe 70%. Non rientrare nelle aree irrorate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Prodotto pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura. Non applicare quando le api sono in attività. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allegici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocere broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

AUDACE® è un insetticida che agisce per contatto e per ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dosi d'impiego	Numero di trattamenti	Periodo di carenza
MANDORLO NOCE NOCCIOLO	Afidi (*Aphis spp., Corylobium avellanae, Myzocallis coryli*), Cidia (*Cydia fugiglandana, Cydia splendana*), Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MELO PERO	Antonomo (*Anthonomus pomorum*), Afidi (*Aphis pomi, Melanaphis pyraria, ecc.*), Ricamatori (*Pandemis heparana, , ecc.*), Cidia (*Cydia pomonella*), Tentredine (*Hoplocampa brevis*) Psylla (*Cacopsylla pyri, ecc.*) Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli 7-14 giorni)	7
OLIVO	Mosca (*Bactrocera oleae*), Margaronia (*Palpita unionalis*) Tignola (*Prays oleae*)	30-50 ml/hl (0,30-0,50 l/ha)	Max 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRAGOLA	Afidi (*Aphis spp*) Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
CAROTA RAVANELLO	Afidi (*Aphis gossypi, Myzus persicae*); Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp.*) Altica (*Psylliodes chrysocephala*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
AGLIO CIPOLLA SCALOGNO	Afidi (*Myzus persicae, ecc.*) Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
POMODORO MELANZANA	Afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae, ecc.*) Nottue (*Chrysodeisis chalcites, Plusia spp., Spodoptera spp., Heliothis spp.*) Cimice (*Nezara viridula*) Tripide (*Frankliniella occidentalis*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha colture in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha colture in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
CETRIOLO CETRIOLINO ZUCCHINO	Afidi (*Aphis spp.*) Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp., ecc*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
MELONE COCOMERO ZUCCA	Afidi (*Aphis frangulae, Aphis gossypii, Myzus persicae, ecc.*), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp. and Spodoptera spp.*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
MAIS DOLCE	Nottue (*Agrotis spp, Heliothis spp .*) Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum, ecc.*) Piralide (*Ostrinia nubilalis*)	30-50 ml/hl (0,18-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) CAVOLI A FOGLIA	Afidi (*Aphis spp., Macrosiphum euphorbiae, etc.*); Nottue (*Heliothis spp, Hellula undalis, Mamestra brassicae, Plusia spp., Plutella xylostella, Spodoptera spp., ecc.*), Cimici (*Eurydema spp.*)	30-50 ml/hl (0,12-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	7
SPINACIO	Afidi (*Aphis spp, Mizus persicae, ecc.*), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 NOV. 2011

CARCIOFO	Afidi (*Aphis spp., Brachicaudus cardui, Mizus persicae, ecc.*) , Nottue (*Heliothis spp, Gortyna xanthenes, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
ASPARAGO	Afidi (*Aphis spp., Brachycorynella asparagi, ecc.*), Criocera (*Crioceris spp.*)	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	n.r.
PORRO	Afidi (*Myzus persicae, etc.*), Nottue (*Acrolepiosis assectella, Spodoptera spp. ecc.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
COLZA	Afid (*Aphis spp, Brevicoryne brassicae, Mizus persicae, ecc.*), Nottue (*Hellula phidilealis, Pieris spp., Plutella xylostella L.*, ecc)	30-50 ml/hl (0,09-0,30l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	45
GIRASOLE	Afidi (*Aphis spp., Aulacorthum solani*), Nottue (*Agrotis spp., Helicoverpa armigera, Homoeosoma nebulella, Spilosoma virginica, Spodoptera spp., ecc.*)	30-50 ml/hl (0,09-0,30 l/ha)	Max.1	60
TABACCO	Afidi (*Mizus nicotinae*); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Spodoptera spp.*, ecc.).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
PATATA	Afidi (*Aphis spp. Aulacorthum solani, Rhopalosiphonimus latysiphon*, etc.), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) Tignola (*Phitorimaea operculella*)	30-50 ml/hl (0,18-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRUMENTO ORZO SEGALE AVENA	Afidi (*Diuraphis noxia, Metopophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Sitobium avenae, ecc.*);Cimici (*Eurygaster spp., Aelia spp*)	30-50 ml/hl (0,075-0,250 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MAIS SORGO	Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum*, ecc.); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Sesamia nonagrioides*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*), *Diabrotica*	83 ml/hl (0,49 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30

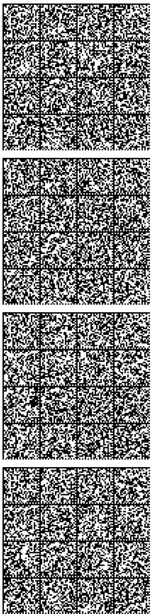
Compatibilità : AUDACE® non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, MAIS DOLCE, SPINACIO, CARCIOFO; 7 giorni su MELO, PERO, OLIVO, CAROTA, RAVANELLO, AGLIO, CIPOLLA, SCALOGNO, CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A FOGLIA, PORRO, TABACCO, PATATA; 30 giorni su FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, SORGO, MANDORLO, NOCE, NOCCIOLO; 45 giorni su COLZA; 60 giorni su GIRASOLE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 NOV. 2011

12A01905



DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RITMUS.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 29 settembre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Ritmus contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;



Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre prot.31280 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Ritmus fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Ritmus con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Probelte S.A. Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro, 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15068.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

RITMUS®

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

RITMUS® Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione		
Deltametrina pura	**g. 2,73 (=25 g/L)**	Partita n.
Coformulanti* q.b. a	**g.100**	

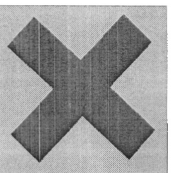
** contiene nafta solvente (petrolio) aromatica pesante*

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

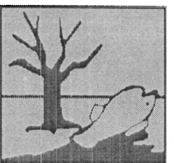
STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Makhteshim Agan Italia srl
Via G. Falcone 13 – 24126 Bergamo tel. 0353 28811
Cheminova Agro Italia Srl
Via Fratelli Bronzetti 24 - 24124 Bergamo Tel. 03519904468
Chemia SpA
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207
Dow AgroSciences Italia Srl – Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

Contenuto: 250 ml, 500 ml, 1 L e 5 L



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza . In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali e l'applicazione del prodotto deve avvenire con ugelli antideriva classe 70%. Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di 20 metri e usare ugelli antideriva classe 70%. Non rientrare nelle aree irrorate senza indumenti protettivi fino a quando la vegetazione trattata non sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Prodotto pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare durante la fioritura. Non applicare quando le api sono in attività. Prima dell'applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allegici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocere broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
RITMUS® è un insetticida che agisce per contatto e per ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dosi d'impiego	Numero di trattamenti	Periodo di carenza
MANDORLO NOCE NOCCIOLO	Afidi (*Aphis spp., Corylobium avellanae, Myzocallis coryli*), Cidia (*Cydia fugiglandana, Cydia splendana*), Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MELO PERO	Antonomo (*Anthonomus pomorum*), Afidi (*Aphis pomi, Melanaphis pyraria, ecc.*), Ricamatori (*Pandemis heparana, , ecc.*), Cidia (*Cydia pomonella*), Tentredine (*Hoplocampa brevis*) Psylla (*Cacopsylla pyri, ecc.*) Rodilegno (*Zeuzera pyrina*)	30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli 7-14 giorni)	7
OLIVO	Mosca (*Bactrocera oleae*), Margaronia (*Palpita unionalis*) Tignola (*Prays oleae*)	30-50 ml/hl (0,30-0,50 l/ha)	Max 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRAGOLA	Afidi (*Aphis spp*) Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
CAROTA RAVANELLO	Afidi (*Aphis gossypi, Myzus persicae*); Nottue (*Spodoptera spp., Plusia spp.*) Altica (*Psylliodes chrysocephala*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
AGLIO CIPOLLA SCALOGNO	Afidi (*Myzus persicae, etc.*) Tripidi (*Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci*)	100 ml/hl (0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	7
POMODORO MELANZANA	Afidi (*Aphis gossypii, Myzus persicae, etc.*) Nottue (*Chrysodeisis chalcites, Plusia spp., Spodoptera spp., Heliothis spp.*) Cimice (*Nezara viridula*) Tripide (*Frankliniella occidentalis*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha colture in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha colture in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
CETRIOLO CETRIOLINO ZUCCHINO	Afidi (*Aphis spp.*) Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp., ecc*).	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha in pieno campo, 0,15-0,70 l/ha in serra)	Max. 3 (in pieno campo) 4 (in serra) ad intervalli di 7-14 giorni	3
MELONE COCOMERO ZUCCA	Afidi (*Aphis frangulae, Aphis gossypii, Myzus persicae, ecc.*), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp. e Spodoptera spp.*)	30-50 ml/hl (0,15-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
MAIS DOLCE	Nottue (*Agrotis spp, Heliothis spp .*) Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum, ecc.*) Piralide (*Ostrinia nubilalis*)	30-50 ml/hl (0,18-0,50 l/ha)	Max. 3 (ad intervalli di 7-14 giorni)	3
CAVOLI A INFIORESCENZA (Cavolfiore, Cavoli broccoli) CAVOLI A FOGLIA	Afidi (*Aphis spp., Macrosiphum euphorbiae, etc.*); Nottue (*Heliothis spp, Hellula undalis, Mamestra brassicae, Plusia spp., Plutella xylostella, Spodoptera spp., ecc.*), Cimici (*Eurydema spp.*)	30-50 ml/hl (0,12-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	7
SPINACIO	Afidi (*Aphis spp, Mizus persicae, ecc.*), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 1 NOV. 2011

CARCIOFO	Afidi (*Aphis spp., Brachicaudus cardui, Mizus persicae, ecc.*) , Nottue (*Heliothis spp, Gortyna xanthenes, Plusia spp., Spodoptera spp.*).	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	3
ASPARAGO	Afidi (*Aphis spp., Brachycorynella asparagi, ecc.*), Criocera (*Crioceris spp.*)	30-50 ml/hl (0,30-0,5 l/ha)	Max. 2 (intervalli di 7-14 giorni)	n.r.
PORRO	Afidi (*Myzus persicae, ecc.*), Nottue (*Acrolepiosis assectella, Spodoptera spp. ecc.*).	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
COLZA	Afid (*Aphis spp, Brevicoryne brassicae, Mizus persicae. ecc.*), Nottue (*Hellula phidilealis, Pieris spp., Plutella xylostella L.*, ecc)	30-50 ml/hl (0,09-0,30l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	45
GIRASOLE	Afidi (*Aphis spp., Aulacorthum solani*), Nottue (*Agrotis spp., Helicoverpa armigera, Homoeosoma nebulella, Spilosoma virginica, Spodoptera spp., ecc.*)	30-50 ml/hl (0,09-0,30 l/ha)	Max.1	60
TABACCO	Afidi (*Mizus nicotinae*); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Spodoptera spp.*, ecc.)	30-50 ml/hl (0,15-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
PATATA	Afidi (*Aphis spp. Aulacorthum solani, Rhopalosiphonimus latysiphon*, ecc.), Nottue (*Heliothis spp, Plusia spp., Spodoptera spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) Tignola (*Phitorimaea operculella*)	30-50 ml/hl (0,18-0,5 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	7
FRUMENTO ORZO SEGALE AVENA	Afidi (*Diuraphis noxia, Metopophium dirhodum, Rhopalosiphum padi, Schizaphis graminum, Sitobium avenae, ecc.*);Cimici (*Eurygaster spp., Aelia spp*)	30-50 ml/hl (0,075-0,250 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30
MAIS SORGO	Afidi (*Aphis spp., Rhopalosiphon pisum, ecc.*); Nottue (*Agrotis spp., Heliothis spp, Sesamia nonagrioides*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*), *Diabrotica*	83 ml/hl (0,49 l/ha)	Max. 3 (intervalli di 7-14 giorni)	30

Compatibilità : RITMUS® non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su FRAGOLA, POMODORO, MELANZANA, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, MELONE, COCOMERO, ZUCCA, MAIS DOLCE, SPINACIO, CARCIOFO; 7 giorni su MELO, PERO, OLIVO, CAROTA, RAVANELLO, AGLIO, CIPOLLA, SCALOGNO, CAVOLI A INFIORESCENZA, CAVOLI A FOGLIA, PORRO, TABACCO, PATATA; 30 giorni su FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA, MAIS, SORGO, MANDORLO, NOCE, NOCCIOLO; 45 giorni su COLZA; 60 giorni su GIRASOLE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 NOV. 2011

12A01906

DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KEEPER 70 MZ.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Ctra de madrid km 384,60 p.i. El tiro 30100 espinardo (murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Man 2 contenente le sostanze attiva fosetil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;



Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/EC della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Probelte S.A a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31283 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Proplan Protection Company S.L. è subentrata nella procedura di registrazione del prodotto in questione all'Impresa Probelte S.A. ed ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio comunicando di voler variare la denominazione del prodotto in KEEPER 70 MZ;

Ritenuto di autorizzare il prodotto KEEPER 70 MZ fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Proplan Plant Protection Company, con sede legale in Las Rozas, Madrid (Spagna), C/Valle del Roncal 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KEEPER 70 MZ con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem Spa - UP Sifa - S.S. Padana Superiore Km 185 – 24043 Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Laboratorios Sirga S.A. - C/Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia - Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15095.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KEEPER 70 MZ

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

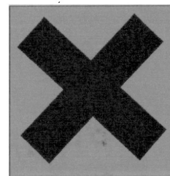
KEEPER 70 MZ Registrazione del Ministero della Salute N. del

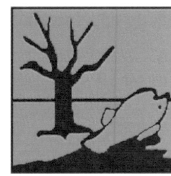
Composizione:
Fosetil Alluminio puro g. 35
Mancozeb puro g. 35
Coformulanti q.b.a g.100

Contenuto:
Kg 0,1-0,2-0,25-0,3-0,5
1-2-3-5-10

Partita n.

PROPLAN
Plant Protection Company, S.L.
C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas
(Madrid) – Spagna
DISTRIBUITO DA:
DIACHEM SpA
Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)
+39 035 581120


NOCIVO


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)
Laboratorios SIRGA S.A. – C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo – 46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri nel caso della vite e di 5 metri nel caso della patata. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 metri nel caso della vite e di 1 metro nel caso della patata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 35% e MANCOZEB 35% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
KEEPER 70 MZ è un fungicida sistemico e di contatto per il controllo della Peronospora, dotato di elevata attività protettiva. Possiede anche attività curativa nel caso i trattamenti vengano effettuati al primo apparire della malattia.
Il prodotto viene assorbito attraverso le foglie e le radici e la sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente; ciò consente di ottenere un'elevata protezione delle foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
KEEPER 70 MZ è una miscela di due sostanze attive (Fosetil Alluminio + Mancozeb) che presentano meccanismi d'azione complementari, ciò consente un migliore controllo della malattia e di prevenire il rischio di insorgenza di resistenza.

Dosi e modalità d'impiego
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 10-14 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-700 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Generalmente su vite il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando i germogli hanno una lunghezza di circa 10 cm.
Trattare fino alla fase di allegagione compresa; dalla fase di allegagione alla raccolta intervenire con un prodotto di contatto.

Patata: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 15 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-800 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Far trascorrere almeno 30 giorni dall'ultimo trattamento prima del trapianto di nuove colture in rotazione alla patata.

Compatibilità
KEEPER 70 MZ non è compatibile con fertilizzanti fogliari, con sostanze e preparati acidi e ossidanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 21 GIORNI SU PATATA

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

29 DIC. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KEEPER 70 MZ

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

KEEPER 70 MZ Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:		Contenuto:
Fosetil Alluminio puro	g. 35	**g 100**
Mancozeb puro	g. 35	
Coformulanti q.b.a	g.100	Partita n.

PROPLAN

Plant Protection Company, S.L.

C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas (Madrid) – Spagna

NOCIVO

DISTRIBUITO DA:
DIACHEM SpA
Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)
+39 035 581120
Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA – S.S. Padana Superiore Km 185
24043 Caravaggio (Bergamo)
Laboratorios SIRGA S.A. – C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia – Spagna)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

29 DIC. 2011

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A01907



DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 2 settembre 2011 dall'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Naturkraft Erbicida pronto uso, contenete la sostanza attiva acido pelargonico, uguale al prodotto di riferimento denominato Finalsan Erbicida Garden Pronto Uso registrato al n. 12456 con decreto direttoriale in data 18 giugno 2009, modificato successivamente con decreto in data 10 febbraio 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Finalsan Erbicida Garden Pronto Uso;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva acido pelargonico;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico in allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa W. Neudorff Gmbh KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Muhle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Naturkraft Erbicida pronto uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Ml 100 - 250 - 500; L 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

W. Neudorff Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15271.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO

Erbicida totale liquido (AL) pronto all'uso per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	g. 2,97 (=31,02 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. .. /PPO DEL ..

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Distribuito da:
ESCHER Srl - Via Miles, 2
20040 Cavenago Brianza (MI)
Tel. 02/95339216

Contenuto: **100-250-500 ml 1 L**

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Evitare sia l'inalazione che ogni tipo di contatto diretto. In caso di contaminazione è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrandogli l'etichetta del prodotto utilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO è un erbicida pronto all'uso con attività fogliare per contatto a base della sostanza attiva Acido Pelargonico.
Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti, delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.
È efficace contro un ampio spettro di infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni, muschi ed alghe.
NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO svolge al meglio la sua efficacia contro infestanti giovani ed in attiva crescita.
NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO non possiede alcun effetto residuale e pertanto si potrebbe avere la ricrescita delle infestanti controllate. Pertanto, durante il periodo vegetativo, possono essere necessari trattamenti ripetuti a 3-4 settimane di distanza. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno.
La speciale confezione dotata di erogatore manuale a getto regolabile consente una facile applicazione del prodotto.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni **in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi)**: impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadrato di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 8 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni **per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali (legnose e non) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti arbusti e alberi ornamentali in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.
- Non usare NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi **in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure, aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre)**. Impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 3-4 settimane effettuando fino a un massimo di 4 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10-15°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO esplichi appieno la sua efficacia.

Le eventuali macchie biancastre che potrebbero formarsi su lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento, contigui all'area trattata, vengono completamente e prontamente eliminate dalla pioggia o da un lavaggio con acqua. In presenza di pavimentazioni in materiale diverso effettuare piccoli saggi preliminari (in parti poco visibili) prima dell'utilizzo del prodotto; non impiegare il prodotto in prossimità di pavimentazioni in resina artificiale.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegare esclusivamente per gli usi autorizzati e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 DIC. 2011



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

NATURKRAFT ERBICIDA PRONTO USO

Erbicida totale liquido (AL) pronto all'uso per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe per la protezione di piante ornamentali da appartamento e giardino domestico.

COMPOSIZIONE
Acido Pelargonico puro g. 2,97 (=31,02 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ../PPO DEL ..
Distribuito da:
ESCHER Srl - Via Miles, 2
20040 Cavenago Brianza (MI)
Tel. 02/95339216

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

Contenuto: **100 ml**
Partita n.

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

CONSIGLI DI PRUDENZA. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Evitare sia l'inalazione che ogni tipo di contatto diretto. In caso di contaminazione è consigliabile, come primo intervento, lavare abbondantemente la parte contaminata. In caso di ingestione accidentale o di malessere conseguente l'esposizione, si consiglia di consultare il medico mostrandogli l'etichetta del prodotto utilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 29 DIC. 2011

12A01908



DECRETO 29 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SILENPIR.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2011 dall'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SILENPIR, contenete la sostanza attiva fluroxipir, uguale al prodotto di riferimento denominato Starane 21 registrato al n. 7971 con Decreto direttoriale in data 6 aprile 1991, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 9 luglio 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Starane 21 registrato al n. 7971;

Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxipir, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva fluroxipir, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Cmche per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza fluroxipir;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2011, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa Dow Agrosciences Italia srl con sede legale in Milano, via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Silenpir con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-3-5.

Il prodotto è preparato nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia Srl - Mozzanica (Bergamo);

Irca Service - Fornovo San Giovanni (Bergamo) - Italia;

Torre Srl - Torrenieri (Fraz. Montalcino - Siena) - Italia;

Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo) - Italia;

STI-Solfotecnica Italiana Spa-Cotignola (Ravenna) - Italia.

Il prodotto è importato in confezione pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dow AgroSciences S.A. - Drusenheim (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15257.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

SILENPIR

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi e olivo

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di SILENPIR
FLUROXIPIR puro g. 20,6 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento.
Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia) (*prod e conf*)
Irca Service – Fornovo San Giovanni (BG) – Italia (*prod e conf*)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) - Italia (*prod e conf*)
Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG) – Italia (*prod e conf*)
STI-Solfotecnica Italiana Spa-COTIGNOLA (RA) – Italia (*prod e conf*)

Taglie autorizzate: **1 - 3 - 5 litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute.
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ D'AZIONE

SILENPIR è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE

Infestanti controllate:
Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrum*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: SILENPIR si applica in post-emergenza alla dose di 0,9 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,7 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 gg. dopo il trattamento.
Mais: SILENPIR si applica in post emergenza alla dose di 0,5 - 0,7 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Non applicare SILENPIR oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE
Infestanti controllate:
Malva (*Malva spp.*), **rovo** (*Rubus spp.*) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee.

DOSI D'IMPIEGO
Pomacee, agrumi e olivo: SILENPIR si impiega in post-emergenza delle infestanti alla dose di 1,5 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare SILENPIR con prodotti a base di glyphosate.

Intervallo di sicurezza: per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare SILENPIR nei vivai e nei giovani impianti.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29 DIC. 2011

12A01909

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzatu Mihaela Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Buzatu Mihaela Daniela nata a Calafat (Romania) il giorno 26 agosto 1982, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 19 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Bucarest nell'anno 2011, dalla signora Buzatu Mihaela Daniela, nata a Calafat (Romania) il 26 agosto 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Buzatu Mihaela Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01727

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Alb Marius Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

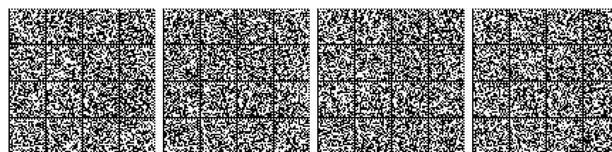
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il sig. ALB Marius Vasile nato a Zalau (Romania) il giorno 19 dicembre 1979, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria



di Zalau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Zalau nell'anno 2010, dal sig. ALB Marius Vasile, nato a Zalau (Romania) il 19 dicembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. ALB Marius Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01728

DECRETO 1° febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Danci Firuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Danci Firuta nata a Borsa provincia di Maramures (Romania) il giorno 9 dicembre 1971, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu de Sus nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

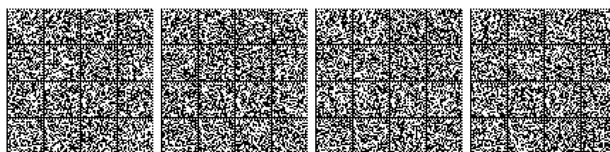
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu de Sus nell'anno 2011, dalla signora Danci Firuta, nata a Borsa provincia di Maramures (Romania) il 09/12/1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Danci Firuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01729

DECRETO 7 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Monica Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Olaru Monica Irina, nata a Iasi (Romania) il 25 agosto 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 31 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2011 dalla signora Olaru Monica Irina, nata a Iasi (Romania) il 25 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Olaru Monica Irina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A01819



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2012.

Iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1297 della Commissione del 9 dicembre 2011, la denominazione «Seggiano» riferita alle categorie Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Seggiano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Visto il provvedimento n. 26054 del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 7 del 10 gennaio 2012, relativo all'iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Considerato che il disciplinare allegato al citato provvedimento risulta essere diverso da quello trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea;

Ritenuta, pertanto la necessità di pubblicare l'esatto disciplinare;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Seggiano», allegato al Provvedimento n. 26054 del 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n.7 del 10 gennaio 2012, relativo all'iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, viene sostituito dal disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Seggiano», allegato al presente provvedimento.

Roma, 7 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Disciplinare di produzione per l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Seggiano»

Art. 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "Seggiano" è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: "Olivastra di Seggiano" e un massimo del 15% da piante di altre varietà.

Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

Acidità massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;

Perossidi: valore massimo 12;

K232: max 2.20;

K270: max 0.20;

Percentuale di acidi grassi insaturi: uguale o superiore al 78%

Polifenoli totali: superiore a 200 ppm;

Tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;

Colore: dal verde con toni gialli al dorato;

Odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;

Sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;

Mediana dei difetti uguale a 0;

Mediana del fruttato superiore a 2.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.



Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del Comune di Castell'Azzara.

La zona del Comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P è quella delimitata a nord dal confine con il Comune di Santa Fiora che dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada Provinciale n. 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada Provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in località "Bivio dei Terni", la strada provinciale n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n. 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il Comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza a confine con il Comune di Santa Fiora.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva "Seggiano" D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'Art.2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.

Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove è possibile, è ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.

La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P dovrà avere inizio a partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio.

La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.

La produzione di olive non potrà essere superiore a Kg 100 per pianta.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive è vietato l'uso di sacchi o balle.

L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.

Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.

È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di "ripasso", è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del "talco". La resa in olio non può essere superiore al 30% in peso delle olive.

L'olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Seggiano" D.O.P. con metodo biologico.

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione ed il confezionamento dell'olio ottenuto devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine di garantire la rintracciabilità, il controllo e la qualità del prodotto.

Art. 6

Legame con l'ambiente

L'Olio Extra Vergine di Oliva di Seggiano è caratterizzato da un aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato.

Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarità di questo olio, che, esaltano le sue proprietà nutrizionali ancor più di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante.

La specificità del prodotto deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà, che non ha altrove una così intensa diffusione.

Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar "Olivastra Seggianese" è la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, è infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parità di età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).

La cultivar è nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonché la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.

Già verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilità economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano già contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.

D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era "l'unica" cultivar allevata, ed attualmente è quella più coltivata.

Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar - territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.



Art. 7

Controlli

L'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione sarà controllato da una struttura autorizzata in conformità agli artt. 10 e 11 del Regolamento CE n. 510/06.

Art. 8

Etichettatura

Gli oli che si fregiano del riconoscimento "Seggiano" D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.

L'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P., deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1. Olio Extra Vergine di Oliva;

2. Seggiano;

3. D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

4. Logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

5. Il logo della D.O.P. "Seggiano" come di seguito descritto: tale logo è costituito da un'oliva stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dai 270° ai 360° circa) è completata dal testo Seggiano D.O.P.. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30° in senso orario ed è tagliata in basso a sinistra da una "S" stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca i entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90° in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:

nero su bianco;

bianco su nero (o altro fondo scuro);

Su bianco: cerchi e testo neri, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;

Su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383.



6. Eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali.

Alla denominazione di cui all'art.1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. È obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

7. Con riferimento alla rappresentazione grafica della DOP Seggiano nelle etichettature delle confezioni dell'Olio Seggiano DOP devono inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni:

(a) la parola Seggiano, riferita alla DOP Seggiano, nelle etichette o in qualsiasi altra confezione per l'olio:

(i) deve essere preceduta o seguita dalla dicitura Denominazione d'Origine Protetta o dall'acronimo DOP, in modo che la denominazione 'DOP Seggiano' ovvero 'Seggiano DOP' figuri sulla stessa linea. La denominazione 'DOP Seggiano' ovvero 'Seggiano DOP' deve, immediatamente dopo o immediatamente sotto, seguire le seguenti parole: in italiano, 'olio extra vergine di oliva' o, in inglese, 'extra vergin oilve oil'. I termini che compongono la denominazione olio extra vergine di oliva DOP Seggiano', ovvero 'olio extra vergine di oliva Seggiano DOP' devono avere la medesima dimensione, carattere e colore. Qualora la denominazione 'olio extra vergine di oliva' e la denominazione 'Seggiano DOP' figurassero su diverse linee, la distanza tra le stesse non dovrà essere superiore a mm. 4.

(ii) non deve figurare in sans-serif font né in lettere maiuscole, ad eccezione della S iniziale maiuscola;

(iii) non deve apparire in colore viola né dorato, né tantomeno su uno sfondo (da intendersi come la parte di etichettatura sulla quale figura la parola Seggiano) di questi colori;

(iv) non deve essere indebitamente enfatizzata rispetto alle parole che la precedono o seguono e dovrà essere riportata in caratteri grafici di dimensioni non superiori al 70% rispetto a quelli utilizzati per ogni marchio a cui viene associata nella confezione o, nel caso di un'etichetta illustrata di un marchio, dovrà apparire in modo da assicurare che la parte illustrata rimanga l'elemento visivo dominante dell'etichetta e che l'uso della parola "Seggiano" non sia confusa dai consumatori con l'uso del marchio con la quale è associata nella confezione.

(b) Il logo DOP 'Seggiano' potrà apparire nell'etichetta frontale o nell'etichetta posteriore o nell'etichetta appesa al collo della bottiglia, e nel collarino, a condizione che nell'etichetta frontale o nell'etichetta appesa al collo della bottiglia il diametro del logo non sia superiore a mm 25.

12A01861

DECRETO 8 febbraio 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 19 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 182 del 6 agosto 2011 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto l'articolo 10, del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;



Considerato che la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melone Mantovano» con decreto 19 luglio 2011 è decaduta ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del citato decreto 21 maggio 2007;

Considerato che con istanza del 20 gennaio 2012 il Consorzio Melone Mantovano, con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 43, ha chiesto nuovamente la protezione a titolo transitorio della denominazione «Melone Mantovano», ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Consorzio Melone Mantovano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Melone Mantovano», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Melone Mantovano».

Art. 2.

La denominazione «Melone Mantovano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Melone Mantovano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'articolo 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'articolo 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01860

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Jolly Soc. Coop.», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 14 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Edilizia Jolly Soc.Coop.», con sede in Bergamo (codice fiscale 00712850163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e la dott.ssa Elisa Monzani, nata a Bergamo il 28 novembre 1980, ivi domiciliata in Via Pignolo n. 27, ne è nominata commissario liquidatore.



Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01864

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoser Società Cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 luglio 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 21 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il tempo per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano mai pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Soc. coop. «Ecoser Società Cooperativa», con sede in Padova (PD) (codice fiscale 04370880280) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'Avv. Luca Arena nato ad Abano Terme (PD) il 24 luglio 1981 ed ivi residente in Via Nicolo' Tommaseo, n. 56/A ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01865

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Marinis», in Poggiomarino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del Codice civile;

Preso atto che la Società Cooperativa «Marinis» costituita in data 1° giugno 1998, c.f. n. 03511751210, con sede in Poggiomarino (NA) si è sciolta e posta in liquidazione il 18 marzo 2010;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 27 ottobre 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta la sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;



Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno (SA) il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno (SA), via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Marinis» con sede in Poggiomarino (NA) c.f. 03511751210, in sostituzione del Sig. Felice Borriello revocato.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo Economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01902

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.E.S.I.M.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del Codice civile;

Preso atto che la Società Cooperativa «C.E.S.I.M.» costituita in data 27 settembre 2001, c.f. n. 06759111005, con sede in Roma (RM) si è sciolta e posta in liquidazione il 1° settembre 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 19 aprile 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960, con studio in Roma (RM), via Liberiana n. 17 scala C, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «C.E.S.I.M.» con sede in Roma (RM) c.f. n. 06759111005, in sostituzione del sig. Rocco Di Natali revocato.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo Economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01903

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Il Giardino», in Pompei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del Codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che la Società Cooperativa «Edilizia Il Giardino» costituita in data 16 ottobre 1985, c.f. n. 04858210638, con sede in Pompei (NA) si è sciolta e posta in liquidazione il 25 giugno 2002;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuata dal revisore del MISE in data 20 aprile 2011 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore sig. Sergio Piraino, deceduto;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;



Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno (SA) il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno (SA), via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Edilizia Il Giardino» con sede in Pompei (NA) c.f. n. 04858210638, in sostituzione del sig. Sergio Piraino deceduto.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del 4 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo Economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008 concernente l'annullamento del decreto 20 giugno 2005 e la rideterminazione del compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01904

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Fioravanti Francesca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Fioravanti Francesca, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Calen S.r.l. di Grottamare (AP);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Fioravanti Francesca, cittadina italiana, nata a San Benedetto del Tronto (AP) in data 11 maggio 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01313

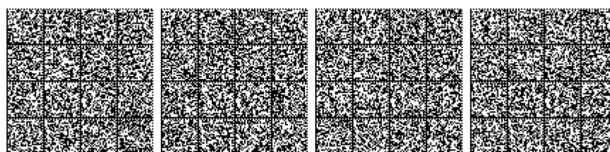
DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Capoferri Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Capoferri Jessica, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;



Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Calen S.r.l. di Grottamare (AP);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Capoferri Jessica, cittadina italiana, nata ad Ascoli Piceno (AP) in data 3 giugno 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01314

DECRETO 26 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bujarja Mirsada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Bujarja Mirsada, cittadina albanese, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca – Bassano del Grappa (VI);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Bujarja Mirsada, cittadina albanese, nata a Shkoder (Albania) in data 22 agosto 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 26 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01315



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012.

Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR).

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza dell'8 febbraio 2012 in Sezione delle Autonomie;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante i principi generali del controllo interno;

Visto l'art. 1, commi 166 ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), in tema di adozione di criteri e linee guida ai fini del raccordo tra gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 19 ss. di cui al titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recanti la disciplina dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012) di modifica dell'art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge, che prescrive alle regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica;

Visto, in particolare, il disposto di cui alla lettera *e)* del citato art. 14, comma 1, il quale, nel prevedere l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, attribuisce alla Corte dei conti il compito di individuare i criteri relativi ai requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni;

Considerato che gli iscritti nell'elenco devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali;

Considerato che, ai sensi del disposto medesimo, il collegio dei revisori dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

Ritenuto che l'individuazione dei requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'esercizio del controllo in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria delle regioni coinvolge la funzione di regolazione tecnica esercitata dalla Corte dei conti in materia di audit contabile e di funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni territoriali;



Considerato che tale funzione si inserisce nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ed è rivolta a garantire il corretto funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni regionali nel rispetto dei principi contabili internazionali e dei principi fondamentali di armonizzazione dei sistemi contabili;

Ritenuto che occorra armonizzare le funzioni di controllo da esercitare in ambito locale con le istanze di coordinamento della finanza regionale e locale dettando criteri unitari utili al più proficuo raccordo tra gli istituendi organi interni di revisione economico-finanziaria e le sezioni regionali di controllo;

Considerato che, nell'ambito della funzione di coordinamento delle sezioni regionali di controllo strumentale al controllo della spesa regionale, la sezione delle autonomie è chiamata a definire criteri unitari per il corretto funzionamento dei controlli interni delle amministrazioni e quindi anche ad individuare i criteri relativi ai requisiti professionali richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori da cui estrarre i componenti dei costituendi collegi dei revisori dei conti presso le regioni;

Ritenuto di dover formulare, ai fini dell'attuazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, i predetti criteri di «qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali» alla luce dei principi contabili internazionali e dei principi fondamentali di armonizzazione dei sistemi contabili;

Uditi i relatori cons. Francesco Petronio e cons. Francesco Uccello;

Delibera

di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, concernente i «Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 138/2011».

I detti criteri, stabiliti ai fini dell'istituzione dell'elenco da cui estrarre i componenti del collegio dei revisori dei conti delle regioni, individuano, ai punti 3 e 4, il quadro delle garanzie dell'organo di controllo, e determinano, al punto 6, i requisiti professionali di anzianità ed esperienza dei suoi componenti per il corretto ed efficace assolvimento della funzione di revisione.

I criteri relativi alla qualificazione professionale di anzianità ed esperienza possono essere sinteticamente declinati nei seguenti termini:

1) anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili non inferiore a dieci anni;

2) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto ministeriale n. 509/99 M.I.U.R. (vecchio ordinamento), in scienze economiche o giuridiche;

3) a seguito della acquisita operatività del registro dei revisori legali, istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 si intendono assorbiti con l'iscrizione al registro, mentre la richiesta anzianità d'iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime;

4) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

5) acquisizione di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza dell'8 febbraio 2012.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Presidente: GIAMPAOLINO

I relatori: PETRONIO-UCCELLO

Depositata in segreteria il 15 febbraio 2012: Recchia



ALLEGATO

CORTE dei CONTI
Sezione delle Autonomie

CRITERI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE REGIONI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETT. E), DEL D.L. N. 138/2011

1. Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), introduce novità significative in tema di controlli interni sulle Amministrazioni regionali e comunali. Tra queste, preminente rilievo assume la prevista istituzione, anche in ambito regionale, di un Collegio dei revisori dei conti "*quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente*".

Dopo le modifiche recentemente introdotte all'art. 14, comma 1, lett. e), del richiamato D.L. n. 138/2011, ad opera dell'art. 30, comma 5, della legge di stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), l'istituzione di detto Collegio è divenuta vincolante per le Regioni, a prescindere dalle finalità di conseguimento dei parametri di virtuosità previsti dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Tale intervento normativo, dichiaratamente finalizzato ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, limita la scelta dei componenti del Collegio all'interno di una rosa di nominativi da estrarre da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

2. La specifica competenza affidata alla Corte dei conti dagli artt. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20/1994 e 7, comma 7, della legge n. 131/2003 in materia di *audit* contabile e di funzionamento dei controlli interni delle Amministrazioni locali, costituisce la naturale premessa per l'attuazione di una funzione di coordinamento della finanza pubblica che, analogamente a quanto avviene nei confronti degli organi di revisione degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), presuppone una specifica regolazione tecnica anche per



l'individuazione dei requisiti di qualificazione professionale richiesti ai fini dell'esercizio del controllo in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria delle Regioni.

Sotto tale profilo, non vi è dubbio che il ruolo del Collegio dei revisori dei conti presso le Regioni assuma una valenza di primo ordine nel panorama delle professionalità che caratterizzano l'attività dei revisori contabili, sia per le particolari dimensioni del contesto demografico e finanziario all'interno del quale l'organo di controllo interno delle Regioni esercita la propria vigilanza, sia per lo specifico ambito normativo di riferimento nel quale si colloca il controllo di regolarità contabile nell'avviato processo di armonizzazione dei sistemi contabili. Infatti, dacché le Regioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, anche i requisiti professionali previsti in materia di revisione contabile (che la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 39/2010 àncora a *standards* di qualità uniformemente elevata) necessitano di una sostanziale armonizzazione.

Il possesso di un'appropriata formazione ed esperienza professionale, particolarmente tecnicistica e specializzata in materia di revisione dei conti costituisce, inoltre, il presupposto primo per il corretto svolgimento dei controlli e la credibilità dei relativi risultati. Un adeguato livello di competenza professionale specifica anche nelle materie della contabilità pubblica e della gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali rappresenta, poi, un requisito aggiuntivo essenziale per la correttezza, la qualità ed il pregio dell'attività di revisione degli istituendi Collegi, i quali, assolvendo ai propri compiti con i necessari adattamenti richiesti dalla peculiarità del contesto gestionale in cui gli stessi vanno ad operare, non possono esimersi dal concorrere non solo all'asseverazione delle risultanze contabili dell'Ente, ma anche al buon andamento della gestione economico-finanziaria, favorendo l'attività degli amministratori regionali con forme di supporto collaborativo da attuare nel rispetto delle prerogative istituzionali degli organi di amministrazione attiva dell'Ente.

3. La specificità dei compiti che la revisione contabile "pubblica" postula (diversamente da quella delle aziende private), impone l'adozione di speciali garanzie anche a tutela dell'indipendenza e dell'obiettività dell'organo di controllo da ogni influenza politica che possa compromettere o anche solo condizionare l'esercizio imparziale della funzione. In tal senso, depone anche il disposto di cui alla lettera e) del richiamato art. 14, il quale, analogamente al successivo art. 16, comma 25, sottrae all'organo elettivo degli enti territoriali il potere di nomina dei componenti



dell'organo di revisione contabile e rafforza la loro posizione di indipendenza ed autonomia demandando la scelta ad un sistema selettivo ("*mediante estrazione da un elenco*") che ne garantisca la professionalità e che, in ultima analisi, assicuri l'esercizio del controllo in condizioni di assoluta imparzialità.

A tal fine, tra gli speciali requisiti il cui possesso costituisce condizione pregiudiziale per l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, non possono non richiamarsi le tre condizioni di eleggibilità (nella specie, "onorabilità, professionalità ed indipendenza") che l'art. 21 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, mutuando dalla disciplina civilistica dettata dall'art. 2387 c.c. in materia di società per azioni, applica ai revisori e sindaci degli enti ed organismi pubblici nell'esercizio del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tali requisiti sono alla base sia del Codice etico dei professionisti contabili emesso dall'IFAC (International Federation of Accountants) sia dei principi di revisione contabile (documenti n. 100 e 200 adottati dalla Commissione congiunta degli Ordini professionali) e recepiti nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 11 del richiamato D.Lgs. n. 39/2010, fatta salva l'adozione di nuovi principi di revisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

L'applicabilità dei detti principi generali della revisione contabile anche alla Pubblica amministrazione costituisce, per altro, premessa indispensabile per l'armonizzazione e la convergenza tra le discipline contabili del settore pubblico (IPSAS) e del settore privato (IAS/IFRS).

4. Ulteriore corollario di diretta derivazione dai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione, attiene alla salvaguardia della funzionalità dell'organo di revisione. Invero, affinché il Collegio dei revisori dei conti possa assolvere compiutamente il ruolo di controllo che gli è proprio, occorre definire quelle "garanzie di *status*" indispensabili ai suoi componenti per il corretto ed efficace esercizio della funzione di revisione. A tal fine, compatibilmente con le prerogative legislative e statutarie che la Costituzione riconosce alle autonomie territoriali e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai seguenti criteri applicativi, le Regioni ispireranno i principi organizzativi dei rispettivi ordinamenti ai modelli di disciplina tracciati al Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed al Titolo III del citato D.Lgs. n. 123/2011.

Tale parametro normativo, infatti, nel definire i tratti essenziali tipici che devono connotare il regime giuridico dell'organo collegiale di revisione economico-



finanziario (composizione, durata dell'incarico, sostituzione dei componenti, misura del compenso, cause d'incompatibilità e di decadenza, funzioni e responsabilità), appare conforme ai principi generali per il controllo della finanza pubblica elaborati dall'INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Istitutions) e da questa ritenuti applicabili ai revisori oltreché alle Istituzioni superiori di controllo al fine di assicurarne l'indipendenza e l'obiettività nello svolgimento delle attività nonché l'efficacia, la continuità e la qualità dei controlli.

Similmente, anche i principi di revisione internazionali e le norme concernenti l'indipendenza dell'IAA (Internal Auditors Association) raccomandano l'adozione di un adeguato sistema di salvaguardie volte a ridurre i possibili rischi derivanti dalla presenza di interessi finanziari, relazioni d'affari o personali, rapporti di dipendenza o collaborazione ed ogni altra circostanza che meriti di essere opportunamente evidenziata quale possibile causa di interferenza nell'attività di revisione. In tal senso, si era espressa anche la Commissione Europea con la Raccomandazione del 16 maggio 2002 sull'indipendenza dei revisori dei conti nell'Unione europea.

5. L'efficacia di ogni organismo di controllo non dipende solo dalla idoneità dei soggetti che lo compongono a svolgere tale funzione in piena autonomia ed equidistanza da condizionamenti ed interferenze provenienti dall'ente controllato, ma è legata anche alla qualificazione professionale di questi.

Al fine di accertare che l'organismo di controllo regionale abbia la competenza professionale e l'esperienza necessarie per realizzare i compiti assegnati secondo *standard* di *audit* internazionalmente accettati, il richiamato D.L. n. 138/2011 subordina l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti revisori regionali anche al possesso di specifici requisiti di professionalità "*in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali*".

Trattasi di requisiti che elevano ulteriormente il grado di competenze richiesto dai principi di revisione internazionali per l'abilitazione all'esercizio della professione di revisore contabile nonché dal D.Lgs. n. 39/2010 per l'esercizio della revisione legale.

Al possesso del diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche ed al conseguito svolgimento del tirocinio triennale presso un revisore abilitato (ivi incluso il superamento dell'esame di idoneità professionale), occorre unire, infatti, il possesso di approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica, vale a dire in un ambito scientifico-disciplinare caratterizzato, fondamentalmente, da conoscenze specifiche in discipline e metodiche di analisi



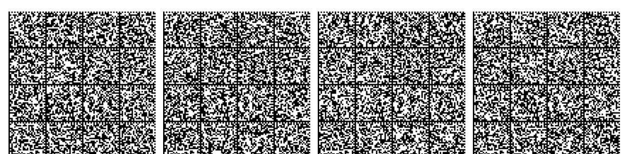
inerenti l'organizzazione e la gestione delle strutture e delle dinamiche delle Amministrazioni pubbliche.

E' questo un settore contrassegnato dalla presenza di due campi di competenze strettamente collegati tra loro (competenze di economia aziendale, da un lato, e competenze di tipo ragioneristico, dall'altro) rivolti a determinazioni quali-quantitative in ordine a problematiche connesse alla funzionalità economica delle Amministrazioni pubbliche. Tali conoscenze di carattere teorico-pratico sono sinergicamente correlate dal legislatore ad un adeguato grado di esperienza professionale acquisita sulla gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Al riguardo, l'accennato riferimento alla gestione "*anche*" degli enti territoriali depone per un ulteriore requisito formativo che vale a perfezionare il profilo professionale richiesto per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti presso le Regioni. Con tale precisazione, infatti, la novella ha inteso sottolineare l'esigenza di una specifica esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali acquisita tramite l'espletamento di una funzione di revisione economico-finanziaria ovvero di un ufficio di amministrazione attiva in qualità di responsabile dei servizi economici e finanziari dell'ente.

6. In considerazione dell'elevato spessore professionale richiesto agli aspiranti componenti dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni, deve ritenersi che gli esposti requisiti di iscrizione nell'elenco richiedano l'indicazione delle condizioni sufficienti a comprovarne il possesso.

In proposito, deve essere posto in luce come il compito di detti organi collegiali sia quanto mai complesso, delicato e impegnativo, per il ruolo di rilievo strategico che gli stessi rivestono a garanzia dell'equilibrio economico e della sana gestione finanziaria degli enti regionali. Tale funzione, evidentemente, non può essere adeguatamente assolta da coloro i quali, nelle more della piena operatività del registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non dimostrino di essere in possesso di un diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in scienze economiche o giuridiche, e che abbiano maturato almeno un'anzianità di dieci anni di iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cumulabile con quella successivamente acquisita nel registro dei revisori legali.



Parallelamente al possesso dei requisiti culturali e di anzianità professionale, deve ritenersi congruamente conseguita anche una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

Esigenze di trasparenza e funzionalità suggeriscono, infine, di accertare il possesso dei requisiti di iscrizione al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e di verificarne, periodicamente, la permanenza.

12A01901



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (GU n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. ordinario n. 11)», ed in particolare l'art. 2;

Visto il proprio decreto n. 7/2011, con il quale è stata costituita la commissione per la revisione dello statuto di Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la delibera del senato accademico del 22 luglio 2011, con cui è stato approvato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto di Ateneo nel testo proposto dalla commissione incaricata di predisporre le modifiche statutarie;

Vista la nota prot. n. 14780 del 27 luglio 2011 con cui è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) il testo dello statuto approvato, nonché la successiva nota integrativa prot. 15391 del 5 agosto 2011;

Vista la nota MIUR ricevuta con prot. 22237 del 2 dicembre 2011, con cui il MIUR ha presentato osservazioni e richieste di modifica del testo approvato dall'Ateneo;

Vista la delibera 11 gennaio 2012 con cui il senato accademico ha definitivamente approvato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

È emanato lo «Statuto di Ateneo» dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, così come riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2.

Pubblicazione

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 6 febbraio 2012

Il rettore: TOMASI



ALLEGATO *A*

Al D.R. n. 3 del 6 febbraio 2012 (Prot. 1788 del 6 febbraio 2012)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e autonomia dell'Università

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato. È organizzata secondo il modello a "rete di sedi universitarie".
2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e libera formazione ed è luogo di apprendimento, sviluppo ed elaborazione critica delle conoscenze; opera coniugando ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
3. L'Università realizza i propri fini, nell'ambito della normativa vigente, in piena autonomia didattica, scientifica, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, negoziale, gestionale e contabile.

Art. 2 - Principi ispiratori

1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'Università ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile, di onestà, correttezza e trasparenza enunciati nel Codice Etico di Ateneo.
3. L'Università conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialità, promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalità e responsabilità.
4. L'Università favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità ai principi di pubblicità e informazione.
5. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.
6. L'Università sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.
7. L'Università favorisce lo scambio e la collaborazione sul piano della didattica e della ricerca con gli altri Atenei della Regione e del Paese.
8. L'Università persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.
9. L'Università assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l'informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Art. 3 - Codice Etico

1. Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunità universitaria, con riferimento ai principi richiamati all'articolo 2 comma 2 del presente Statuto.
2. Il Codice Etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.
3. Il Codice Etico prevede l'istituzione della Commissione Etica e ne specifica funzioni e composizione.



4. Il Codice Etico è approvato dal Senato Accademico.
5. Per le violazioni del Codice Etico sono previste, a seconda della loro gravità, le seguenti sanzioni:
   - richiamo formale riservato;
   - richiamo formale pubblico nell'ambito dell'ateneo;
   - esclusione dalle cariche accademiche elettive e da quelle di designazione da parte del Rettore o del Senato Accademico per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'anno accademico successivo all'irrogazione. Se la carica attualmente ricoperta, la decadenza è immediata.
6. Salvi i casi di cui al comma seguente, sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice Etico delibera il Senato Accademico su proposta del Rettore.
7. Restando impregiudicati eventuali concorrenti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, qualora i comportamenti posti in essere integrino un illecito di carattere non soltanto etico-deontologico ma anche disciplinare, prevale, in quanto assorbente, la competenza del Rettore e/o del Collegio di Disciplina, in conformità a quanto disposto dagli artt. 10, comma 1, lettera g) e 18 del presente Statuto.

Art. 4 - Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti, gli accordi e i protocolli con istituzioni accademiche di tutto il mondo, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti e ricercatori provenienti da altri Stati.
2. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività di ricerca e formative.
3. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 5 - Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica

1. L'Università realizza le finalità istituzionali tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale, didattica e scientifica.
2. L'Università garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività nella costituzione, nel funzionamento, nello scioglimento o revoca degli organi monocratici e collegiali, con modalità, procedure e garanzie che costituiscono oggetto di specifica disciplina nei relativi regolamenti.
3. Nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche, le componenti nominate negli organi dell'Università dovranno prevedere la presenza di rappresentanze di genere non inferiori ad un terzo.
4. In conformità all'organizzazione a rete di sedi che la caratterizza, l'Università assicura la diffusione dell'offerta di formazione e di insediamenti di ricerca sui territori di pertinenza delle sedi di Modena e di Reggio Emilia. In particolare l'Università partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali, formativi e di ricerca, valorizzando il ruolo dell'alta formazione universitaria per la promozione del territorio.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti.



6. Per attività di ricerca, di alta formazione e di servizio, l'Ateneo può istituire Fondazioni universitarie ai sensi della normativa vigente.
7. In conformità ai propri fini istituzionali di didattica e ricerca, l'Università concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6 - Attività di ricerca, didattica e trasferimento della conoscenza

1. L'Università promuove e tutela l'autonomia della ricerca scientifica dei singoli docenti e ricercatori, dei gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche dell'Ateneo.
2. L'Università garantisce la libertà del docente nella scelta dei contenuti e dei metodi del proprio insegnamento, nel quadro dell'ordinamento degli studi e in conformità con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
3. Le attività didattiche e di ricerca sono valutate alla luce di criteri di qualità, di trasparenza e di promozione del merito.
4. L'Università consente la fruizione da parte di docenti e ricercatori di periodi di esclusiva attività di ricerca presso qualificati centri di ricerca italiani, europei ed internazionali.
5. L'Università favorisce la mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori. Può a tale scopo sottoscrivere accordi di interscambio di studiosi e di studenti con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche. Per le medesime finalità può altresì istituire centri, consorzi, fondazioni o compartecipare alla loro formazione e stipulare convenzioni e contratti.
6. L'Università riconosce l'importanza della valorizzazione dei risultati della ricerca e di conseguenza favorisce la creazione di strutture dedicate al trasferimento della conoscenza e il trasferimento tecnologico sul territorio. A tal fine promuove la creazione di accordi con società pubbliche e private e istituisce società con le caratteristiche di spin off o di start up universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti.
7. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Università può determinare con provvedimento motivato e nel rispetto della legislazione vigente il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai Corsi di Studio e di Formazione.

Art. 7 - Organizzazione a rete di sedi universitarie

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.
2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.
3. L'Università assicura, nell'ambito della propria programmazione, un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo equilibrate tra le sedi.
4. È istituita la figura del Pro Rettore di Reggio Emilia.

Art. 8 - Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in particolare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti fuori sede, studenti stranieri e di studenti diversamente abili. L'Università organizza attività di orientamento allo scopo di permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli. A tal fine



l'Università favorisce collaborazioni e promuove attività comuni insieme alle istituzioni educative, agli enti locali e a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo formativo e professionale e che abbiano le capacità e le competenze specifiche per esercitare tale funzione. L'Università organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di studio e facilitare i successivi accessi professionali.

2. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
3. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.
4. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.
5. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. L'Università, inoltre, valorizza l'Associazionismo universitario, predisponendo adeguate risorse per le attività promosse dalle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni universitarie e per le attività culturali e sociali degli studenti.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai Centri Universitari Sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del proprio Comitato per lo Sport universitario.
7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività.

TITOLO II - ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO

Art. 9 - Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo:
   a) il Rettore;
   b) il Senato Accademico;
   c) il Consiglio di Amministrazione;
   d) il Collegio dei Revisori dei conti;
   e) il Nucleo di Valutazione;
   f) il Direttore Generale.
2. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono organi centrali di governo.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
4. Il Nucleo di Valutazione è organo di valutazione e di verifica delle attività amministrative ed istituzionali.
5. Il Direttore Generale è organo di gestione.

Art. 10 - Rettore

1. Spettano al Rettore:
   a) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;
   b) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
   c) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e



nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
e) la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
f) la proposta del Direttore Generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;
g) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice Etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 18 del presente Statuto, nonché l'istruzione dei procedimenti disciplinari che possano dare luogo a sanzioni non superiori alla censura, con relativa irrogazione delle stesse, fatta sempre salva, anche in tale ultimo caso, la facoltà di richiedere il parere del Collegio di Disciplina;
h) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, su proposta dei competenti organi accademici;
i) la nomina del ProRettore Vicario e del ProRettore di Reggio Emilia, scelti tra i professori di ruolo di prima fascia;
j) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.
3. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane, sulla base di candidature presentate secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale di Ateneo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo nonché ai ricercatori di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo. Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggior quantità di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.
4. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al quindici percento dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.

Art. 11 – Pro Rettori e delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina un Pro Rettore vicario e un Pro Rettore di Reggio Emilia.
2. Il Pro Rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, sostituisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Pro Rettore di Reggio Emilia, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla sede di Reggio Emilia, rappresenta il Rettore nella sede di Reggio Emilia e svolge, per delega del Rettore, i seguenti compiti e funzioni per la sede di Reggio Emilia:
   a) vigilanza e coordinamento dell'attività dei Dipartimenti, in modo da assicurarne l'efficacia e la valorizzazione dell'azione, nella prospettiva di cui all'art. 7 del presente Statuto;
   b) stipula di contratti, accordi, convenzioni.
   c) formulazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto e nell'interesse dello sviluppo dei Dipartimenti della sede, di proposte riguardanti la sede di Reggio Emilia, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o al Senato Accademico secondo le rispettive competenze;



d) attuazione delle delibere riguardanti la sede di Reggio Emilia.

4. L'incarico di Pro Rettore Vicario e di Pro Rettore di Reggio Emilia può essere revocato e non è consecutivamente rinnovabile.
5. Il Pro Rettore Vicario e il Pro Rettore di Reggio Emilia partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Pro Rettore vicario presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha voto deliberativo in Consiglio e in Senato.
6. Nell'ambito delle sue funzioni, il Rettore può nominare con apposito decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza, delegati da lui scelti tra il personale dell'Ateneo.

Art. 12 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico rappresenta la comunità accademica, coordina le istanze didattiche e di ricerca delle aree scientifico-disciplinari, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, e formula proposte al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato Accademico, sulla base delle istanze provenienti da Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca coordina le diverse realtà didattiche e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, curando la distribuzione delle risorse da proporre al Consiglio di Amministrazione e assicurando che l'elaborazione delle linee strategiche dell'Ateneo rispetti un piano di sviluppo possibile che valorizzi le migliori aree scientifico-disciplinari rappresentate in Ateneo.
3. Spetta al Senato Accademico:
   a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005 n. 43;
   b) approvare il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;
   c) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché il Codice Etico di Ateneo;
   d) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole di Ateneo;
   e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;
   f) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione su attivazione, modifica o soppressione di sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali;
   g) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione su attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di Studio, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e Specializzazione;
   h) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13, comma 4, lettera d) del presente Statuto;
   i) nominare i componenti del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 15 del presente Statuto;
   j) nominare un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti, con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
   k) esprimere parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sull'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione;
   l) decidere sulle violazioni del Codice Etico, su proposta del Rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina;
   m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.



4. Il Rettore riferisce in Senato Accademico le notizie e i dati di interesse normativo, economico, patrimoniale, nonché quelli relativi a progetti di ricerca e finanziamenti di interesse comune o anche di singole aree scientifico disciplinari, curando che l'informazione sia la più ampia e tempestiva per tutti. Sulla base di tali relazioni costanti da parte del Rettore, il Senato Accademico cura la trasmissione tempestiva delle informazioni, degli orientamenti di livello nazionale, regionale o locale, o delle rispettive delibere di interesse di Dipartimenti, Scuole di Ateneo, docenti e ricercatori.
5. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
6. Il Senato Accademico è composto da ventisei membri:

- Rettore, con funzioni di Presidente;
- nove rappresentanti dei Direttori di Dipartimento, eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 del presente articolo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato ad una preferenza;
- nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo;
- quattro rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

A questi si aggiungono, senza diritto di voto, il Pro Rettore Vicario, il Pro Rettore di Reggio Emilia e il Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Direttore.

7. Ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze del personale docente e ricercatore nel Senato Accademico, i professori e i ricercatori dell'Ateneo, con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, sono suddivisi nelle tre macroaree di livello 1 di cui all'Allegato 1 al Parere CUN N.7 del 4 Novembre 2009, Scienze e tecnologie formali e sperimentali, Scienze della vita, Scienze umane, politiche e sociali. Per le aree CUN 03 (Scienze Chimiche) e 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie), i cui SSD sono a cavaliere tra le Macroaree 1 (Scienze e tecnologie formali e sperimentali) e 2 (Scienze della vita), ciascun Docente o ricercatore dovrà optare per una sola Macroarea.
8. I componenti del Senato Accademico che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare, decadono dall'incarico secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell'organo.
9. I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.



2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'indirizzo strategico di sviluppo dell'Università assicurando la sostenibilità finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalità economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unità organizzative dell'Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Università. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
   a) Approvare, su proposta del Rettore, l'indirizzo strategico dell'Ateneo;
   b) approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
   c) vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;
   d) deliberare, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di sedi, Corsi di Studio e di alta formazione, Dipartimenti, Scuole di Ateneo, Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione, Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca;
   e) adottare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
   f) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui agli artt. 10 e 12 del presente Statuto;
   g) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
   h) conferire l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 16 del presente Statuto;
   i) esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
   j) approvare, verificata la sostenibilità finanziaria, le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
   k) esprimere parere obbligatorio sui regolamenti e sul Codice Etico di Ateneo, di cui all'art. 3 del presente Statuto;
   l) deliberare, sentiti il Senato Accademico e la Conferenza degli Studenti, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;
   m) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità per il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Pro Rettore di Reggio Emilia, i Direttori di Dipartimento, il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.
   n) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
   o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri:
   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal Rettore nell'ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal Comitato dei Sostenitori dell'Università, di cui all'art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di



comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;

d) cinque appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal Senato Accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del Senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal Senato Accademico.

In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del Consiglio di Amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. E' istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere b) e d), composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal Rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il Comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera b) ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera d), verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.

5. Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore Generale, il Pro Rettore Vicario ed il Pro Rettore di Reggio Emilia senza diritto di voto.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono, secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell'organo, qualora non partecipino con continuità alle sedute, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare.
8. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge 23/12/2010, n. 240.
9. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è stabilito dall'art. 23 del presente Statuto.
10. Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

11. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

12. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

13. uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.



4. Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell'Università.
5. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 15 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.1999 n. 370, da 7 componenti in prevalenza esterni all'Ateneo, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperti in campo della valutazione, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università.
2. Il Nucleo è integrato da una rappresentanza elettiva degli studenti dell'Ateneo nella misura del 15%. L'elettorato passivo è circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul funzionamento dell'Ateneo mediante comprovata attività negli Organi di Ateneo o nelle Commissioni paritetiche.
3. Il Nucleo di Valutazione è nominato con Decreto del Rettore, su delibera del Senato Accademico.
4. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, al Nucleo di valutazione è attribuita la funzione di promuovere la cultura della valutazione e della qualità nell'Ateneo, anche nell'ottica dell'accreditamento. Il Nucleo, operando mediante la raccolta sistematica di informazioni sulle strutture dell'Università e avvalendosi delle metodologie diffuse nella comunità dei valutatori in ambito universitario, contribuisce a esprimere giudizi sulle azioni dell'Ateneo con l'obiettivo di migliorarle. A questo fine il Nucleo relaziona annualmente al Consiglio di amministrazione sulle attività svolte in ragione degli adempimenti normativi e in ragione delle attività annualmente concordate con il Consiglio stesso.
5. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
6. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione: il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Pro Rettore di Reggio Emilia, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Facoltà/Scuole, i Presidenti dei Corsi di studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. In particolare:
   a) concorre all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti assegnati alle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
   b) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti e delle gestioni in accordo con le linee programmatiche approvate dal Consiglio di Amministrazione;
   c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
   d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;



e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti o alle strutture con autonomia gestionale e di rendicontazione;
f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o inefficienza, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) richiede direttamente pareri ad organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

4. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione che sottopone a verifica il loro conseguimento.
5. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
6. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, in Italia o all'estero. L'incarico di Direttore Generale è rinnovabile.
7. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro pubblico ed in particolare dell'art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17 - Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Direttore Generale, sentito il Rettore.
2. L'incarico dirigenziale può essere revocato dal Direttore Generale, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità, inefficienza nell'azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; la revoca è regolata dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico e, in particolare, dalla disciplina di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I dirigenti sono tenuti a concordare con il Direttore Generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.
4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.

Art. 18 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio di Disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.



2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno.
3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attività.
4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il presidente relativamente a quello specifico procedimento.
5. Il Senato Accademico designa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nove membri effettivi e nove supplenti. Il mandato dei componenti del Collegio di Disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
6. Il procedimento di disciplina è promosso dal Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di Disciplina formulando motivata proposta. E' in ogni caso fatta salva per il Rettore la facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), in fine del presente Statuto.
7. Il Collegio di Disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la assunzione delle conseguenti deliberazioni.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
9. Il Collegio di Disciplina può proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio di Disciplina può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio di Disciplina propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
10. Il regolamento interno del Collegio di Disciplina è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.
2. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
3. Il Comitato Unico di Garanzia si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
4. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia sono disciplinate da apposito regolamento.



Art. 20 - Consulta del Personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del Personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive e propositive relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilità che la legge ed il presente statuto attribuiscono al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione.
2. La Consulta del Personale tecnico-amministrativo:
   a) esprime parere agli organi competenti sul piano triennale di programmazione dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
   b) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico amministrativo;
   c) esprime parere agli organi competenti sul Regolamento Generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
   d) formula proposte agli organi competenti per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;
   e) esprime pareri e può formulare proposte agli organi competenti in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;
   f) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico-amministrativo;
   g) formula proposte ed esprime parere agli organi competenti sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;
   h) formula proposte di modifica dello Statuto ed esprime parere sui progetti di revisione dello stesso;
   i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla Legge.
3. La composizione della Consulta del Personale tecnico-amministrativo deve tenere conto della necessità di rappresentare in modo adeguato il personale della struttura centrale e delle strutture decentrate e le differenziazioni organizzative e professionali del personale tecnico-amministrativo. Le modalità elettive di costituzione della Consulta del Personale tecnico-amministrativo, la composizione e il funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere ad una delle due sedi. La Consulta dura in carica tre anni ed è nominata con Decreto del Rettore.

Art. 21 - Conferenza degli Studenti

1. La Conferenza degli Studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
2. Alle proposte avanzate dalla Conferenza degli studenti, gli organi di governo dell'Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.
3. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.
4. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
5. La Conferenza degli Studenti è composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in Senato Accademico, i due del Consiglio di Amministrazione e i due nel Nucleo di Valutazione. I membri rimangono in carica due anni.



6. Il Presidente è eletto secondo modalità stabilite da apposito regolamento; le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Senato Accademico.
7. L'Università garantisce alla Conferenza degli Studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 22 - Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilità. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno.

1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il neo eletto resta in carica per un intero mandato.
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso Senato Accademico. Non possono, altresì, essere componenti di altri organi di cui all'art. 9 del presente Statuto, né ricoprire le funzioni o svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera s) della Legge n. 240/2010.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né possono ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche: Rettore, Pro Rettore Vicario, Pro Rettore di Reggio Emilia, componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Preside di Scuola di Ateneo, Direttore di Scuola di Dottorato, Presidente di Corso di studi, Direttore di Centro di Servizio e Centro Interdipartimentale di Ricerca, componente del Collegio di Disciplina. La condizione di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Collegio di Disciplina. Per essere eletti i professori e ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto.
6. I professori e i ricercatori a tempo definito non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo che determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza o che ne ledano la dignità e il decoro. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza.

Art. 23 - Rappresentanze studentesche

1. È garantita la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo.
2. Ai fini della rappresentanza studentesca sono da considerarsi studenti gli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.



3. Quando si rende necessario calcolare la percentuale di legge della rappresentanza studentesca in un organo collegiale, ai fini della determinazione di una quota dei suoi rappresentanti, le quote frazionarie verranno arrotondate secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all'unità superiore in caso di organo di rappresentanza.
4. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione dell'Università. Il mandato nell'ambito del medesimo Corso di studio ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.
5. I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 24 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Elettorale.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo.
3. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento la Conferenza degli Studenti esprime parere obbligatorio, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Il Regolamento Elettorale indica le modalità di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.
6. Il Regolamento Generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati da parte dei rispetti Consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
9. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
10. I Regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.
11. In caso di contrasto, le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del Regolamento Generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.



Art. 25 - Coperture assicurative

1. L'Università assume l'iniziativa di attivare le coperture assicurative necessarie riguardo ai rischi di responsabilità collegati alla propria attività gravanti sul Rettore, sul Pro Rettore vicario, sul Pro Rettore di Reggio Emilia, sui Direttori di Dipartimento e sui segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del Consiglio di Amministrazione. Tali coperture assicurative sono operanti limitatamente alla responsabilità civile che possa gravare sull'Ateneo per fatto commesso con colpa lieve di uno o più dei predetti soggetti, con espressa esclusione della responsabilità civile per fatti commessi con dolo o colpa grave e delle responsabilità amministrative e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti. Su quest'ultimo punto, l'Università si limita a mettere a disposizione di ciascuno dei predetti soggetti una convenzione assicurativa, ad adesione facoltativa e con contraenza e pagamento del relativo premio integralmente a carico dell'interessato.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

TITOLO III - STRUTTURE DELL'UNIVERSITÁ

Art. 26 - Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. L'Ateneo si articola in:

    14. Dipartimenti, di cui all'art. 27 del presente Statuto;
    15. Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto;
    16. Centri di Servizio e Centri Interdipartimentali di Ricerca, di cui ai successivi artt. 35 e 36 del presente Statuto.

L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con Decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.
2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di Settori Scientifico Disciplinari omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.
3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca. Ciascun professore e ciascun ricercatore afferiscono ad un solo Dipartimento e contestualmente, nel caso il Dipartimento cui si afferisce sia dislocato su entrambe le sedi, indicano quella di appartenenza.
4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:
    a) vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;
    b) il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;
    c) il numero minimo di componenti di cui al comma 3 non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi all'approvazione dello Statuto per eventi programmabili, salva la



contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di Studio o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;

e) gli afferenti al Dipartimento garantiscano una copertura adeguata dei crediti formativi previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Qualora ciò non sia possibile, la rimanente parte delle risorse didattiche dovrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dai Dipartimenti e/o dalle Scuole di Ateneo.

5. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno, i Dipartimenti interessati possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.

6. Spetta ai Dipartimenti:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa;

d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

e) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione;

f) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

7. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare, spetta ai Dipartimenti:

a) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;

b) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.

8. I piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal Rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo. È inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.

9. E' istituita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, che esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 28 - Organi di Dipartimento

1. Sono organi di Dipartimento:

17. il Consiglio di Dipartimento;
18. il Direttore;



19. la Giunta di Dipartimento;
20. la Commissione Paritetica docenti-studenti.

Art. 29 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
   a) tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;
   b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura di almeno il 50% del personale stesso;
   c) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio e di dottorato nella misura di almeno il 15% dei professori e dei ricercatori;
   d) una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti e degli specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite un proprio regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una Giunta di Dipartimento di cui all'art. 31 del presente Statuto.
3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione:
   a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei Corsi di Studio e Formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;
   b) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;
   c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;
   d) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione Paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito;
   e) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo annuali;
   f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;
   g) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento di Dipartimento;
   h) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo;
   i) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il Regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla Giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:
   a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 del presente Statuto;
   b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;
   c) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
   d) l'approvazione del Regolamento di Dipartimento;
   e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica;
   f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel Regolamento di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento



didattico dei Corsi di Studio e Formazione, ivi compresi i Consigli dei Corsi di Studio di cui all'art. 34 del presente Statuto.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i Corsi di Studio e di Formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 30 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, ove istituita.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della Giunta:
   a) promuovere le attività del Dipartimento;
   b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
   c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
   d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto del Rettore. La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
4. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. In caso di costituzione di sezioni dello stesso Dipartimento in entrambe le sedi dell'Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il Vicedirettore dovrà essere designato tra i professori di ruolo della sezione diversa da quella in cui si trova la sede amministrativa del Dipartimento. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 31 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.
2. La composizione della Giunta di Dipartimento, ove istituita, ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte della Giunta di Dipartimento: il Direttore;

il Vicedirettore;

una rappresentanza del personale docente e ricercatore, del personale tecnico/amministrativo e degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Alla Giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.

3. La Giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. La carica di componente della Giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 32 - Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la



valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante della Scuola di Ateneo. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 33 - Scuole di Ateneo

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Esse possono essere istituite, su proposta dei Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione ad una Scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.
4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei.
5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni.
6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all'art. 44 del presente Statuto.
7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti, di cui all'art. 32 del presente Statuto che sostituisce la Commissione Paritetica docenti-studenti di Dipartimento.
8. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura non superiore al dieci percento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
10. Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell'art. 44 del presente Statuto.

Art. 34 - Consigli dei Corsi di Studio

1. I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei Corsi di Studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica.
2. I Consigli di Corso di Studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel Corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici percento del numero totale dei componenti il Consiglio.



3. Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla Scuola.
4. I Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.
5. I Presidenti dei Consigli di Corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con Decreto del Rettore.
6. I Consigli di Corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di Laurea delle classi di Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e delle classi di Lauree e Lauree Magistrali in professioni sanitarie.

Art. 35 - Centri di servizio di Ateneo

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l'Ateneo.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 36 - Centri Interdipartimentali di Ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.
2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri Interdipartimentali di Ricerca e per i Servizi.
3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro Interdipartimentale debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attività programmata. I Centri Interdipartimentali possono essere dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura, nel quadro definito dal piano triennale di sviluppo dei Dipartimenti di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del presente Statuto.
4. I Centri Interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri Interdipartimentali di particolare rilevanza il Consiglio di Amministrazione può attribuire sede amministrativa autonoma.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri Interdipartimentali dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri Interdipartimentali; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo a tempo determinato, di assegni di ricerca e di borse di studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro Interdipartimentale.
6. I Centri Interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di Valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.



Art. 37 – Rete museale di Ateneo

1. È istituita la Rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo.
2. Con Regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento della Rete museale, per la quale potrà essere prevista l'attribuzione dell'autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura.

Art. 38 – Dottorati di Ricerca

1. L'Università promuove l'attivazione di Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in consorzio con altri atenei italiani e stranieri, come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.
2. L'Ateneo, attraverso i Dottorati di ricerca, intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca.

4 I Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilità in termini di docenza e della disponibilità di attrezzature e in presenza di una consolidata attività di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del Dottorato di Ricerca. Il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato è normato con apposito regolamento.

Art. 39 – Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati. Il Direttore della Scuola dura in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente una sola volta.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e successive modificazioni, la Direzione delle Scuole di area sanitaria è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli Settori Scientifico Disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola di Specializzazione è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività formativa delle Scuole di Specializzazione, anche accorpate con altri Atenei, vengono disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni ministeriali specifiche riguardo le Scuole di Specializzazione, dai Protocolli d'Intesa regionali di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nonché dai relativi Accordi Attuativi, dagli Accordi con le Università accorpate e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

TITOLO IV – RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 40 – Criteri generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.



3. L'Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.
4. L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.

Art. 41 – Comitato dei Sostenitori

1. Il Comitato dei Sostenitori ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio.
2. Il Comitato dei Sostenitori:
   a) propone al Rettore, secondo la procedura di cui all'art. 13, comma 4 del presente Statuto, una rosa di almeno nove nominativi quali candidati al Consiglio di Amministrazione;
   b) formula proposte, ai competenti Organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo secondo il modello a rete di sedi;
   c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca, di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario;
   d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell'Università con il contesto socio economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato dei Sostenitori è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
4. La composizione, le modalità di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato dei Sostenitori e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento proposto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed approvato dal Senato Accademico
5. Alle riunioni del Comitato dei Sostenitori partecipano il Rettore, il Pro Rettore Vicario ed il Pro Rettore di Reggio Emilia.
6. Il Rettore espone annualmente al Comitato dei Sostenitori una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
7. Il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 42 – Collaborazione con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune.
2. L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.



3. Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.

Art. 43 – Partecipazione ad organismi di diritto privato

1. L'Università, anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:
   a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
   b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative;
   c) destinazione della quota degli eventuali utili distribuiti da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
   d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
   e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
   f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.
4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

Art. 44 – Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e relativa Struttura di raccordo

1. La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata da una struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medico-chirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio.
2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata Facoltà, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni e integrazioni. Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del SSN ed i Dipartimenti raccordati nella Scuola, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine può gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il SSN e con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), l'organo deliberante della Facoltà di cui al comma 1 coordina le attività didattiche in relazione all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle Scuole dall'art. 33 del presente Statuto, l'organo deliberante della Facoltà esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.
4. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del SSN, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente



della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

5. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) è composto da:

a. i Direttori dei Dipartimenti raccordati nella Scuola;

b. nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;

c. almeno sei rappresentanti dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio Sanitario;

d. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;

e. tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell'area dei servizi);

f. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella Scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;

g. una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di Medicina;

h. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

6. Il Presidente della Facoltà di cui al comma 1 è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

Art. 46 – Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

Art. 47 – Esenzione dall'attività didattica

1. Il Rettore, il ProRettore vicario, il ProRettore di Reggio Emilia, i presidenti delle Scuole di Ateneo, i Direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.



Art. 48 – Consiglio dei Garanti e Difensore Civico

1. Come organo di supporto tecnico – giuridico agli organi di governo dell'Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei Garanti con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei Garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico – amministrativo.
2. L'Ateneo può istituire il Difensore Civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università. Il Difensore Civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento del Consiglio dei Garanti e del Difensore Civico.

Art. 49 – Rappresentanza processuale dell'Università

1. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha sede legale in Modena.
2. La rappresentanza processuale dell'Università spetta al Rettore, che si avvale prioritariamente dell'Avvocatura interna di Ateneo.

Art. 50 – Entrata in vigore e revisione dello statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del Decreto del Rettore sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La proposta di revisione dello Statuto può essere formulata dal Rettore o da un terzo del Senato Accademico o da un terzo del Consiglio di Amministrazione.
3. Le deliberazioni di revisione sono adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51 – Norme transitorie

1. Gli organi collegiali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono al momento della costituzione di quelli ivi previsti. Gli organi il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione Etica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, integra l'attuale codice etico definendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione.
3. In fase di prima applicazione, può disporsi l'attribuzione al Direttore Amministrativo in carica del ruolo di Direttore Generale su proposta del Rettore e delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; in questo caso il Direttore Generale decade contemporaneamente al Rettore in carica.
4. In via di prima istituzione, il Comitato dei Sostenitori è costituito da rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.
5. Il Senato Accademico, sentito il Comitato dei Sostenitori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva il regolamento del Comitato dei Sostenitori e identifica le ulteriori rappresentanze di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali.
6. Il Rettore convoca la prima riunione del Comitato dei Sostenitori per l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso.
7. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'istituzione dei nuovi Dipartimenti verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico. Le richieste di afferenza verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico. La riorganizzazione e



l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osserverà comunque quanto previsto dall'art. 27 del nuovo statuto, terrà adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in rete di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa, delle strutture didattiche e dei laboratori. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente ad un Dipartimento appartiene alla sede (Modena o Reggio Emilia) del Dipartimento. Nel caso di Dipartimenti con presenza di sezioni su sedi diverse è l'afferenza alla sezione che decide l'appartenenza alla sede.

8. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, la rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli Specializzandi nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del cinque percento del numero totale dei docenti, ricercatori. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del 50% del personale stesso.
9. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'eventuale istituzione delle Scuole di Ateneo verrà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del Senato Accademico.
10. I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:
    a) CEA - Centro E-Learning di Ateneo;
    b) CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti;
    c) CLA - Centro Linguistico di Ateneo;
    d) CSSI - Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale;
    e) SBA - Sistema Bibliotecario di Ateneo.

    Tali CENTRI sono prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo
11. I Centri Interdipartimentali di Ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di dodici mesi, a seguito di valutazione della rispondenza ai requisiti previsti da parte del Consiglio di Amministrazione.
12. In via transitoria, si applica, per quanto compatibile, l'attuale regolamento generale d'Ateneo.

12A01573

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla (5 tubi 10 *cer)*»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 674 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA cream 2.5%+2,5%, 5 tubi × 5g + 12 dressings dalla Grecia con numero di autorizzazione 54941/21-10-2003, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 5 tubi da 5 g + 10 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 041624026 (in base 10) 17Q8GU (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principi attivi: lidocaina 25 mg; prilocaina 25 mg;

eccipienti: arlatone 289, carbomer, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Emla» crema è indicata per anestesia topica della:

cute intatta in concomitanza di:

inserzioni di aghi come per esempio cateteri endovenosi o prelievi di sangue;

interventi chirurgici superficiali;

mucosa genitale, per esempio prima di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 5 tubi da 5 g + 10 cerotti occlusivi

Codice A.I.C.: 041624026; classe di rimborsabilità: «C».



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 5 tubi da 5 g + 10 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 041624026; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01583

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla (1 tubo 2 *cer)*»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 673 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA cream 2.5%+2,5%, 5 tubi × 5g + 12 dressings dalla Grecia con numero di autorizzazione 54941/21-10-2003, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: BB Farma s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 041624014 (in base 10) 17Q8GG (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principi attivi: lidocaina 25 mg; prilocaina 25 mg;

eccipienti: arlatone 289, carbomer, sodio idrossido, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Emla» crema è indicata per anestesia topica della:

cute intatta in concomitanza di:

inserzioni di aghi come per esempio cateteri endovenosi o prelievi di sangue;

interventi chirurgici superficiali;

mucosa genitale, per esempio prima di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. - loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 041624014; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Emla» «2,5%+2,5% crema» 1 tubo da 5 g + 2 cerotti occlusivi.

Codice A.I.C.: 041624014; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01584

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 672 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN coated Tablet 10 mg 56 TAB dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 00015/0047R con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Confezione: BUSCOPAN «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038864031 (in base 10) 15214Z (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg

Eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato. amido di mais. amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico: rivestimento; povidone. saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: Buscopan si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038864031; Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Buscopan «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite

Codice AIC: 038864031; OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01585

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle (1x21)».

Estratto determinazione V&A PC IP n. 671 del 16 gennaio 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 21 tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 38963/08/06/2007, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese);

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice AIC: 039454032 (in base 10) 15N1BJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene

Principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco, titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).



Indicazioni terapeutiche.

Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario.

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.R.L. via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice AIC: 039454032; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Yasminelle «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL

Codice AIC: 039454032; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01586

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Danzen».

Estratto determinazione V&A.N/ n. 144/2012 dell'8 febbraio 2012

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129, 00100 - Roma - Codice Fiscale n. 01751900877

Medicinale: DANZEN

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica della Classificazione ai fini della fornitura:

da: RR: "Medicinali soggetti a prescrizione medica"

a: OTC: "Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco".

Vengono inoltre riformulate le indicazioni terapeutiche:

da: "Processi endemigeni di natura flogistica in campo medico e chirurgico"

a: "Infiammazione dei tessuti con presenza di edema (gonfiore) sia in campo medico che chirurgico"

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023865013 - "5 mg compresse gastroresistenti" 20 compresse

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01791

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 019 del 3 febbraio 2012: n. marchio 118-PS; Bonci Valerio, con sede a Fano (Pesaro Urbino), via Arco D'Augusto n. 64 - CAP 61032; BNCVLR60S02G479F; n. R.E.A. 149645.

12A01859

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 febbraio 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dai Signori FLORA Alfonso Mario Michele e PALMIERO Giovanni Assunto delegati dal Comune di Colle Sannita giusta delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16 dicembre 2011, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete che il territorio del Comune di Colle Sannita sia separato dalla Regione Campania per entrare a far parte integrante della Regione Molise?".

I Sigg.ri FLORA Alfonso Mario Michele e PALMIERO Giovanni Assunto dichiarano di eleggere domicilio presso l'Avv. Natascke De Pace - Piazzale Clodio n. 12 - 00195 ROMA (n.fax: 0683086569 - e-mail: natascke@yahoo.it).

12A02031

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario TIAMULIN HF 125.

Provvedimento n. 59 del 27 gennaio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMULIN HF 125

Confezione: Sacco da 5 kg. A.I..C. n. 103432011

Titolare A.I.C: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede legale in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano Codice fiscale n. 02117690152

Oggetto: Variazione tipo IA-B.II.a.3 b)1: modifica minore della composizione quantitativa degli eccipienti nel prodotto finito.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della composizione quantitativa degli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Inoltre, si autorizza, l'estensione del periodo di validità del medicinale dopo dissoluzione conformemente alle istruzioni da 12 ore a 24 ore;

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario:30 giorni.

Periodo di validità dopo dissoluzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01757



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario NOROCLAV compresse.

Provvedimento n. 53 del 27 gennaio 2012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NOROCLAV compresse

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0195/001 - 002/1B/008

Specialità medicinale per uso veterinario, NOROCLAV compresse

Confezioni: Tutte le confezioni A.I.C. n. 103673

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Ltd Station Works - Comlough Road - Newry - Co.Down - BT35 9JP

Oggetto: Variazione tipo IB: Modifica quantitativa del colorante Carmosina Lake (E 122).

È autorizzata, per il medicinale veterinario in oggetto, la modifica quantitativa del colorante: Carmosina Lake(E122), al punto 2 del Sommario delle caratteristiche del prodotto e dei relativi punti delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A01758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario NISAMOX compresse.

Provvedimento n. 52 del 27 gennaio 2012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NISAMOX compresse

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0196/001 - 002/1B/008

Specialità medicinale per uso veterinario, NISAMOX compresse

Confezioni: Tutte le confezioni A.I.C. n. 103672

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Ltd Station Works - Comlough Road - Newry - Co.Down - BT35 9JP

Oggetto: Variazione tipo IB: Modifica quantitativa del colorante Carmosina Lake (E122).

È autorizzata, per il medicinale veterinario in oggetto, la modifica quantitativa del colorante: Carmosina Lake(E122), al punto 2 del Sommario delle caratteristiche del prodotto e dei relativi punti delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A01759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario CLAVOBAY compresse.

Provvedimento n. 51 del 26 gennaio 2012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CLAVOBAY compresse .

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0197/001 - 002/1B/007

Specialità medicinale per uso veterinario, CLAVOBAY compresse

Confezioni: Tutte le confezioni A.I.C. n. 103674

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Ltd Station Works - Comlough Road - Newry - Co.Down - BT35 9JP

Oggetto: Variazione tipo IB: Modifica quantitativa del colorante Carmosina Lake (E 122).

È autorizzata, per il medicinale veterinario in oggetto, la modifica quantitativa del colorante: Carmosina Lake(E122), al punto 2 del Sommario delle caratteristiche del prodotto e dei relativi punti delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A01760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «CARNE DE ÁVILA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 31 del 4 febbraio 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Carni fresche e frattaglie - «Carne De Ávila»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01862

Domanda di registrazione della denominazione «Pimiento de Fresno-Benavente»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 27 del 1° febbraio 2012, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati -«Pimiento de Fresno-Benavente».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A01863



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante : «Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2011).

Nell'Allegato al decreto citato in epigrafe, alla pagina 31 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il diciassettesimo rigo, il segno di «elenco puntato» che anticipa il seguente paragrafo: «è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.» è sostituito dalla lettera : «*a)*».

12A01993

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-045) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

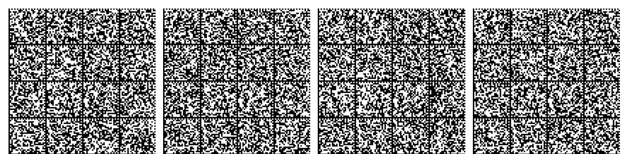
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



€ 1,00

